

## ORDINE AVVOCATI DI AVELLINO

### INDICAZIONI DEL CNF SULLA PROGRESSIONE NELL'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO

Avvocati e formazione continua: ecco le indicazioni del Cnf sulla progressione nell'introduzione dell'obbligo formativo. I legali dovranno ottenere 50 crediti nel triennio 2008-2010 per gli iscritti all'Albo prima del 2008, 68 nel 2009-2011 per i professionisti abilitati nel 2008 e 83 nel 2010-2012 per chi si iscrive nel 2009. Lo prevede la circolare n. 12 (qui leggibile come documento correlato) approvata dal Consiglio nazionale forense lo scorso 9 aprile. L'obiettivo? Indicare il totale dei crediti formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all'Albo dovranno conseguire nel relativo triennio formativo.

*Criteri.* Gli *step* sono stati decisi – si legge nel provvedimento – in base a un'analisi tecnica «*elaborata su criteri di proporzionalità e progressività*». Questo per garantire una maggiore uniformità nell'applicazione del Regolamento e per rispettare la relazione di accompagnamento che ritiene «*necessario un rodaggio e una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell'Ordine*».

*Disciplina transitoria.* Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima del 2008, precisa la circolare, devono conseguire nel triennio 2008-2010 50 crediti formativi (almeno sei in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) dei quali 9 nel 2008, 12 nel 2009 e 18 nel 2010. I legali iscritti nel 2008, invece, dovranno ottenere nel triennio formativo 2009-2011 68 crediti (almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) dei quali 12 per il 2009, 18 per il 2010 e 20 per il 2011. Mentre per i professionisti che hanno ottenuto l'abilitazione nel 2009 il totale dei crediti sale a 83 (almeno 12 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia): 18 per il 2010, 20 per il 2011 e 20 per il 2012.

*Obbligo formativo a regime.* Dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all'albo nel 2010 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno. (*cri.cap*)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

N. 12-C12009

Roma. 10 aprile 2009

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, p.c.

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

via e-mail

LORO SEDI

OGGETTO: Triennio formativo e disciplina transitoria.

Cari Colleghi e Cari Amici,

il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d."triennio soggettivo"). L'art. 11 del Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010.

Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:

9 crediti per il primo anno formativo (2008);

12 crediti per il secondo anno formativo (2009);

18 crediti per il terzo anno formativo (2010).

A partire dal 1° gennaio 2011 sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno. Per evidenti esigenze di coordinamento ed armonizzazione nell'applicazione del Regolamento ed a seguito di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta di un'analisi tecnica che è a Vostra disposizione, elaborata su criteri di proporzionalità progressività, il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni.

Triennio formativo 2009-2011(transitorio)

Ogni iscritto nell'anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:

12 crediti per il 2009

18 crediti per il 2010

20 crediti per il 2011

Triennio formativo 2010-2012 (transitorio)

Ogni iscritto nell'anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 crediti formativi in materia di ordinamento p professionale e previdenziale e di deontologia)

con un minimo di:

18 crediti per il 2010

20 crediti per il 2011

20 crediti per il 2012

La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi ([segreteria@fondazioneavvocatura.it](mailto:segreteria@fondazioneavvocatura.it)) è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito ai criteri di proporzionalità e progressività adottati.

Con viva cordialità.

Avv. prof. Guido Alpa